

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST-INCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GABICCE MARE E DEL COMUNE DI GRADARA.

Capitolato d'oneri

Art. 1 Oggetto e descrizione del servizio oggetto del contratto

1. Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Gabicce Mare e del Comune di Gradara, interessate da incidenti stradali anche nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il veicolo e/o il conducente dello stesso e ricomprende le attività di ripristino come di seguito specificate.
2. Il servizio deve essere attivo, previa telefonata ad un numero verde, h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.
3. In particolare, gli incidenti stradali che provocano la presenza di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente e la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura del traffico e devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del D.lgs. n 152/06 "Norme in materia ambientale".
4. Ai fini di cui alla presente procedura si definisce:
 - "*servizio di ripristino*" attività di ripristino in situazione di emergenze e successivo eventuale ripristino dello stato dei luoghi mediante riparazione dei danni alla sede stradale e sue pertinenze;
 - "*servizio di ripristino post incidente*" - l'attività, esplicata in situazione di emergenza, di ripristino delle condizioni di transitabilità della sede stradale mediante uno o più operazioni e/o il ripristino della segnaletica, dei dispositivi di protezione e/o delle pertinenze alla strada indispensabili per garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;
 - "*servizio di ripristino stato dei luoghi*" - l'attività di ripristino dello stato dei luoghi della sede stradale e/o delle sue pertinenze danneggiati a seguito di incidente mediante riparazione dei danni alle strutture, agli impianti, opere d'arte, segnaletica stradale, nonché di ogni altra opera complementare alla strada;
 - "*strada*" - area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, c. 1, del D.lgs. n° 285/92);
 - "*pertinenze*" aree o manufatti a servizio della sede stradale quali, scarpate, trincee, relitti, tombini, ponti, sovrappassi, sottopassi, etc. ove possono essere collocati opere d'arte e/o impianti funzionali all'uso della strada;
 - "*incidente*" - l'avvenimento inatteso conseguente alla circolazione stradale che costituisce o produce un pericolo alla sicurezza delle persone e/o un danno alla sede stradale e sue pertinenze;
 - "*attività di ripristino*" attività varie per eliminazioni di situazioni di pericolo lungo la sede stradale e sue pertinenze o di riparazione danni alla stessa come sommariamente appresso indicato e oggetto del presente capitolato d'oneri:
 - "*amministrazioni interessate*" gli enti pubblici individuati rispettivamente dal Comune di Gabicce Mare o dal Comune di Gradara a seconda della proprietà della strada interessata dal sinistro stradale.
5. Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di cui alla presente concessione sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
 - Delimitazione dell'area di intervento mediante apertura del cantiere stradale ed apposizione di idonea segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di attuazione e dal D.M. 10/07/2002;
 - "Pulitura" del manto stradale, delle sue pertinenze, delle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, dei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, dei terreni o delle proprietà limitrofe la sede stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di

dotazione funzionale dei veicoli coinvolti nel sinistro, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;

- Aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla strada;
- Recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- L'eliminazione di tutte le "insidie" (cocchi di vetro, macchie d'olio, lamiere, pietrisco, ecc...) che potrebbero recare nocummento alla sicurezza nella circolazione stradale;
- Lavaggio della pavimentazione con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare ecologico;
- Aspirazione dell'emulsione risultante dal lavaggio finale del sedime stradale;
- Pulizia e sgombero del piano viabile di eventuali elementi costituenti la segnaletica verticale e/o dispositivi di ritenuta, alberature ed ogni altro oggetto che, a seguito del sinistro, si fosse riversato su strada;
- Rimozione di veicoli incidentati (qualora non dispongano direttamente gli interessati e non sia attivo lo specifico servizio di rimozione veicoli), in sosta vietata e/o in abbandono;
- Apposizione di segnaletica stradale per segnalamento incidente e/o condizione di pericolo;
- Ogni altra operazione e/o attività residuale conseguente alla verifica di sinistro necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- Gestione, controllo, smaltimento e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile - 2006, e s.m.i.;
- Ripristino di danni sulla sede stradale, alle sue pertinenze o agli impianti di servizio ivi compreso la segnaletica stradale, le protezioni marginali, le recinzioni, gli impianti di illuminazione etc.
- Riparazione ed eventuale sostituzione delle parti dei manufatti, delle pertinenze e strutture stradali danneggiate dal sinistro (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, *guard rail*, ecc., con eccezione delle componenti semaforiche e di pubblica illuminazione curate dai diversi soggetti identificati dai Comuni di Gabicce Mare o di Gradara).

6. Il servizio oggetto di concessione comprende i seguenti interventi:

- a) "Interventi standard": ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale-prestazione principale;
- b) "Interventi senza individuazione del veicolo responsabile": gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente-prestazione principale;
- c) "Interventi di perdita di carico": l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti-prestazione principale;
- d) "Interventi rilevanti": l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione-prestazione principale;
- e) "Riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, *guard rail*, ecc., con eccezione delle componenti semaforiche e di pubblica illuminazione curate dai diversi soggetti identificati dai Comuni di Gabicce Mare o di Gradara)";

7. In caso di intervento a "vuoto", vale a dire di incidente che risulti privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, danneggiamento di manufatti o strutture stradali, nulla sarà addebitato all'Amministrazione comunale, alle compagnie di assicurazione o al cittadino.

Art. 2 Durata del servizio

1. La concessione avrà la durata di tre anni, prorogabile per altri tre anni, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza.
2. Il concessionario, alla scadenza del contratto, sarà tenuto, qualora l'Amministrazione comunale ne faccia richiesta, a proseguire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori sei mesi e, comunque, per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di gara per la selezione di un nuovo contraente.
3. Proroghe e rinnovi della validità della convenzione, alla scadenza del termine, saranno possibili, ricorrendone i presupposti valutati secondo l'esclusivo e insindacabile giudizio della stazione appaltante, se ed in quanto consentiti dalla legge. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell'art. 64, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
4. I primi sei mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della sperimentazione, qualora il Responsabile Unico del Procedimento riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, l'Amministrazione comunale si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio e disponibilità centro operativo in ambito comunale

1. Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza del Comune di Gabicce Mare o del Comune di Gradara, comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali l'Amministrazione interessata è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. Costituiscono ad ogni effetto di legge luogo di esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato tutte le "strade", le sue pertinenze e le opere d'arti (muri, tombini, ponti, sottopassi, sovrappassi etc.) nonché le piazzole di sosta, i relitti stradali afferenti le strade in possesso o in gestione del Comune. A tal fine fa parte integrante del presente capitolato la planimetria della rete stradale comunali. La suddetta rete stradale potrà, in corso di esecuzione del servizio, subire modifiche in aumento o in diminuzione per effetto di competenze trasferite al Comune o dalla stessa trasferite a altri Enti.
3. Il concessionario, dal giorno di inizio del servizio, dovrà avere la piena disponibilità di almeno un centro operativo a meno di 50 Km dal c.a. di Gabicce Mare come specificato all'articolo 6.

Art. 5 D.U.V.R.I. e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi) .
2. Tuttavia tale documento potrà essere redatto dall'Amministrazione comunale, anche su richiesta del concessionario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative. Sarà cura dell'Amministrazione comunale interessata elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.
3. Il personale incaricato dal concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.
4. E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
5. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

6. Infine, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.lgs. 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6 Modalità di intervento e Sede Operativa

1. Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio attivo con telefonata in servizio h 24, per ogni giorno della durata del contratto, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Il presidio dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi stabiliti al successivo art. 7 del presente capitolato o in quelli migliorativi offerti in sede di gara.
2. Gli interventi di cui trattasi potranno essere richiesti dalla Polizia Municipale, da tutti gli altri organi di Polizia, ai sensi dell'articolo 12 del Codice della Strada, ovvero dal personale dipendente dell'Amministrazione comunale di Gabicce Mare o di Gradara attraverso comunicazione ad numero telefonico che il concessionario avrà messo a disposizione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.
3. Il concessionario potrà gestire il servizio in via diretta attraverso almeno una propria unità organizzativa aziendale dislocata sul territorio del Comune di Gradara o di Gabicce Mare o comunque, sul territorio compreso in un raggio di 50 km dal centro di Gabicce Mare oppure potrà gestire il servizio per il tramite di almeno una azienda operativa esterna, da indicare nell'offerta tecnico/gestionale (via... e numero civico, città...), dalla quale partiranno i veicoli e i mezzi adibiti al servizio di ripristino post-incidente in modo da poter garantire tempi di intervento contenuti al massimo e comunque, salvo i casi di comprovata impossibilità, non superiori a quanto indicato al successivo art. 6. Le sedi operative o centri logistici operativi potranno essere legate al concessionario da vincoli contrattuali che, in ogni caso, dovranno essere in possesso dei requisiti morali, tecnico professionali e organizzativi richiesti per l'espletamento del servizio. Le stesse sono deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, con solerzia e tempestività.

Art. 7 - Modalità di attivazione del servizio e tempi di intervento

1. Gli interventi da attivarsi attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica a numero verde in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, possono essere richiesti:
 - dal personale tecnico del Settore Lavori Pubblici;
 - dal corpo di Polizia Municipale di Gabicce Mare e Gradara;
 - dagli altri organi di Polizia competenti territorialmente;
 - dal corpo dei VV. FF. competente territorialmente.
2. I tempi di intervento non devono superare:
 - 30 minuti nei giorni feriali dalle h 06:00 alle h 22:00;
 - 45 minuti per tutti i giorni feriali dalle h 22:00 alle h 06:00;
 - 45 minuti per i giorni festivi e i sabati.
3. I tempi di intervento decorrono dalla richiesta effettuata al numero del presidio telefonico di cui al precedente articolo.
4. L'intervento di riparazione ed eventuale sostituzione delle infrastrutture e strutture stradali dovrà essere iniziato entro il termine indicato all'articolo 9.
5. Qualora espressamente richiesto gli interventi per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, così come gli interventi per il ripristino dello stato dei luoghi potranno essere eventualmente posti sotto la direzione della linea operativa dell'Amministrazione comunale la quale si riserva la possibilità di coordinare le diverse fasi di intervento, di assumerne la direzione e/o di documentare le fasi delle operazioni senza che ciò possa essere oggetto di richieste economiche da parte del concessionario.
6. Il personale impiegato dal concessionario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione, in particolare in materia di sicurezza, per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e

- conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge, spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali, importanza dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale ai fini della circolazione.
7. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; la tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa. Il personale operante dovrà ricevere preventivamente, a cura della Società affidataria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto che lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto delle norme seguenti.
 - norme per il segnalamento temporaneo di pericoli e/o parzializzazione della sede stradale secondo i disposti del Codice della Strada del suo Regolamento di Attuazione e dal D.M.10 luglio 2002;
 - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
 - tecniche e modalità di intervento sui veicoli trasportanti merci pericolose e sui relativi “sversamenti”;
 - tecniche e modalità di intervento per la bonifica dell’area interessata dall’incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito etc., conformemente a quanto prescritto dal Codice dell’Ambiente e s.m.i.;
 - importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
 - tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura;
 - utilizzazione di prodotti a norma di legge, possibilmente biologici, o ecologici e certificati dal “Ministero dell’Ambiente, e della tutela del Territorio e del Mare” ed autorizzati dalla competente ASL.
 8. Il concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti dal presente capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/08.
 9. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 Maggio 1999, la tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9 Giugno 1995.
 10. Il concessionario si impegna, qualora l’addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell’Organo di Polizia, ovvero del personale del Comune, danni cagionati alle strutture stradali, a far sì che questi ne dia comunicazione immediata alla Centrale operativa, per il successivo inoltro dell’informazione all’Amministrazione Comunale.
 11. In caso di intervento “a vuoto”, vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all’Amministrazione, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.
 12. Le prestazioni inerenti la concessione del servizio che si intende effettuare dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, eseguendo il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione.
 13. tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire all’Amministrazione comunale di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.
 14. E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di bonifica.

Art. 8 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione delle strutture operative

1. Il concessionario dovrà svolgere il servizio di che trattasi utilizzando uno o più veicoli appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative in misura necessaria alla tipologia e complessità dell’intervento per la quale è stato chiamato; tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, *anche in ordine al trattamento e gestione dei rifiuti*, dovranno espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza per

- persone e cose, in qualsiasi condizione meteorologica e ambientale, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.
2. In ogni caso i veicoli dovranno essere provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per consentire lo svolgimento di tutte le attività in tempi brevi al massimo della efficienza, efficacia e tempestività.
 3. Dovranno essere altresì dotati di dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla ed, ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.
 4. Per i tratti di rete stradale a elevata operatività saranno impiegati mezzi che disporranno anche di kit di intervento per materiali e sostanze pericolose sistema di "pulitura" e sanificazione batteriologica e chimica.
 5. Il concessionario deve fornire all'Ente l'indicazione del responsabile competente alla gestione del servizio. L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con il Comune, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari anche degli Organi di polizia competenti allo svolgimento di taluni servizi, chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa, ecc.
 6. Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori della ditta concessionaria, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti.

Art. 9 - Attività di riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti, delle pertinenze e strutture stradali danneggiate dal sinistro (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, ecc., con eccezione delle componenti semaforiche e di pubblica illuminazione)

1. L'attività dovrà essere iniziata non oltre 7 giorni dal sinistro, salvo proroga autorizzata dall'Ufficio LL.PP del Comune interessato, previa richiesta motivata del concessionario. In ogni caso il concessionario adotterà tutte le misure urgenti al fine di garantire la sicurezza stradale ed, in particolare, gli operatori del Centro Logistico Operativo dovranno provvedere, se esiste la possibilità della riapertura al traffico della sede stradale, all'installazione di adeguata segnaletica verticale temporanea indicante i pericoli per i veicoli in transito in prossimità del luogo dell'incidente.
2. La segnaletica di emergenza o di cantiere dovrà essere assicurata per almeno 30 giorni e non potrà comunque essere rimossa prima che il concessionario abbia ripristinato la circolazione in sicurezza o, se l'intervento risulterà in carico ad altri soggetti, prima che questi abbiano preso possesso del cantiere.
3. In ogni caso tutti gli adempimenti inerenti la sicurezza sul lavoro, la sicurezza della circolazione e le autorizzazioni richieste per effettuare i lavori che si renderanno necessari sono a carico del concessionario o dei soggetti a carico dei quali risulteranno da eseguirsi gli interventi.
4. Al fine di coordinare l'attività del settore LL.PP dei Comuni interessati, il concessionario, qualora l'intervento richieda l'effettuazione di lavori di ripristino di manufatti e pertinenze stradali, sia di proprietà degli enti che di terzi, comunica entro le ore 9.00 del primo giorno lavorativo utile successivo a quello dell'evento, al settore LL.PP, il verificarsi dei fatti, l'adozione delle misure di sicurezza della circolazione ed il programma di ripristino che deve iniziarsi non oltre i 7 giorni dai fatti, salvo motivata proroga concessa dal Settore LL.PP delle amministrazioni interessate.
5. Per ogni intervento, il concessionario comunicherà l'avvenuta riparazione o sostituzione al Settore LL.PP delle amministrazioni interessate il quale verificherà che l'intervento sia stato effettuato a regola d'arte e secondo le disposizioni del Codice della Strada ed inoltrerà la relativa attestazione al concessionario ai fini dell'indennizzo.

10 - Reports degli interventi

1. Il concessionario è tenuto a fornire al Comune di Gabicce Mare ed al Comune di Gradara reports annuali riepilogativi dei singoli interventi effettuati contenenti:
 - i dati identificativi del sinistro (luogo, data);
 - la compagnia di assicurazione del danneggiante;

- la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, eventuali danni alle infrastrutture/strutture stradali, ecc.);
 - gli estremi e l'importo della fattura emessa;
 - la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.
2. In ogni caso il concessionario aggiorna annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell'anno precedente.
 3. Per gli incidenti più gravi potranno essere richieste al concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Art. 11 - Accesso alle informazioni riguardanti i sinistri

1. L'Amministrazione comunale avrà cura di consentire al concessionario l'acquisizione dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle Compagnie assicurative coinvolte nei sinistri.
2. A tal fine il Comune formulerà, all'organo di Polizia intervenuto, richiesta dei dati non sensibili, riguardanti l'evento ed i veicoli interessati.
3. Tali dati saranno trasmessi o consegnati al concessionario del servizio, che si impegna a trattarli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.

Art. 12 - Osservanza di disposizioni e direttive

1. Nell'espletamento del servizio dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato e tutte le altre disposizioni dettate dall'Amministrazione che siano esecutive, anche implicitamente, delle norme del bando o dello stesso capitolato o di norme di Legge.

Art. 13 - Responsabilità del concessionario

1. Il servizio oggetto di appalto per il ripristino post-incidente e il ripristino dello stato dei luoghi è da considerarsi ad ogni effetto di legge di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato neanche in pendenza di controversie giudiziali o stragiudiziali.
2. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore – ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione – l'Ente procedente potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste al successivo art. 29.
3. Gravano esclusivamente sul concessionario eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio affidato di ripristino post-incidente e di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Il concessionario è, infatti, responsabile verso l'Amministrazione procedente per tutto ciò che concerne il buon funzionamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.
5. Il concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione procedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

1. Il concessionario non potrà cedere il contratto concernente i servizi aggiudicati. Prestazioni non prevalenti rispetto all'economia e all'unitarietà del servizio concesso, delle quali, comunque, assumerà ogni responsabilità e rischio, possono essere affidate dal concessionario a soggetti diversi, purché qualificati; il concessionario sarà tenuto, pertanto, ad eseguire, di regola, in proprio le attività preordinate allo svolgimento del contratto per il servizio di ripristino affidato.

2. L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al concessionario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.
3. L'Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del *servizio di ripristino* nel rispetto delle leggi vigenti.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice dei contratti.

Art. 15 - Personale addetto al servizio

1. Il concessionario dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi.
2. Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.
3. Fatto comunque salvo quanto previsto all'articolo 5 la ditta aggiudicataria dovrà predisporre il documento unico di valutazione dei rischi (DVR).

Art. 16 - Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.

1. Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
2. Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

Art. 17 - Obblighi verso il personale dipendente e personale addetto al servizio

1. Il concessionario:
è obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionale e di zona applicabili alla categoria;
è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
Per il personale che risulti non adeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio di impiego, l'Amministrazione comunale procederà alle dovute segnalazioni e, nei casi più gravi, alla richiesta di sostituzione che dovrà avvenire prontamente.

Art. 18 - Servizi aggiuntivi offerti alla stazione appaltante senza costo alcuno per la PA e per il cittadino

1. I servizi aggiuntivi, offerti dal concessionario in sede di gara, saranno svolti con le modalità indicate nell'offerta tecnica, che costituisce allegato al contratto di concessione.

Art. 19 - Controllo e mantenimento dei requisiti

1. Per tutta la durata del contratto di affidamento del *servizio di ripristino* de quo, il concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 20 - Cessione dei diritti e delle azioni nascenti dal danno causato alla sede stradale

1. Al fine di consentire al concessionario lo svolgimento del servizio di ripristino sia post-incidente che dello stato dei luoghi l'Amministrazione interessata cede espressamente ogni diritto e azione, verso i soggetti di cui all'art. 2054 del C.C., nascenti dal danno causato alla sede stradale o alle sue pertinenze e agli impianti, dalla fuoriuscita di oli, idrocarburi, altri liquidi inquinanti o detriti e/o altro materiale per cui si è reso necessario l'intervento di ripristino.
2. Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno (per es. perdita d'olio o di altri liquidi dal veicolo,...) il concessionario interverrà, su richiesta dell'Ente procedente o di altra Organo di Polizia, per ripristinare la situazione "quo ante" senza alcun costo o onere per le Amministrazioni interessate.

Articolo 21 - Esecuzione in danno

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto in parte, l'Amministrazione comunale:
potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 1, lettera a,b,c,d,e,f..

Art. 22 - Sciopero – Periodi di ferie

1. Il concessionario è tenuto a comunicare, almeno un giorno prima, l'adesione ad eventuali scioperi anche relativamente alle strutture operative utilizzate per l'esecuzione del servizio.
2. Il concessionario è altresì tenuto a comunicare eventuali periodi di ferie o chiusure superiori a tre giorni, anche relativamente alle strutture operative utilizzate per l'esecuzione del servizio.

Art. 23. Stipula del contratto

1. L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare la concessione mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa con oneri di registrazione a carico del concessionario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:
 - cauzione definitiva ex art. 103 del d.lgs. 50/2016;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto.
2. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente, sita in Gabicce Mare – Via XXV aprile 1, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.
3. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla aggiudicazione e alla stipulazione e registrazione del contratto sono da intendersi a totale carico del affidatario.
4. Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione il Concessionario ha l'obbligo di corrispondere al Comune le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del Codice dei contratti, per l'importo di € 1.200,00 compresa IVA dovuta per legge.
5. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Gabicce Mare.

Art. 24. Cauzione provvisoria

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata a presentare una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo a base d'asta determinato, ma soltanto un importo contrattuale determinabile sulla base delle esperienze pregresse. Si stima il volume d'affari del presente servizio in € 60.000,00, al netto di imposta, e tale importo viene indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel successivo articolo.

Art. 25. Cauzione definitiva

1. La "ditta aggiudicataria" dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio de quo, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di € 60.000,00, indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente capitolato.
2. La cauzione definitiva deve essere presentata ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26. Modalità di pagamento ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010

1. Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.). Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. "A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente capitolato e l'amministrazione interessata potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione interessata e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Pesaro.

Art. 27. Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati.
2. L'inosservanza del divieto di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 28. Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro.
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.
4. Il concessionario è obbligato, inoltre, a presentare una apposita polizza, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, di Responsabilità RCT per soccorso esterno con un massimale di € 1.000.000,00.

Art. 29. Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione procedente casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione applicherà una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del

danno ulteriore.

3. In caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, di polizia stradale e di viabilità, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, saranno applicate penali a fianco valutate:

Inadempimento	Penale da applicare
Ritardi rilevato	
Oltre mezz'ora fino a due ore	€ 200,00
Oltre due ore fino a 6 ore	€ 500,00
Oltre 6 ore	€ 1.500,00
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente	€ 200,00
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente	€ 1.000,00
Abbandono rifiuti/errato smaltimento	€ 1.500,00
Abbandono e/o introduzione sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente e/o per le persone	€ 1.000,00
Fino alla terza inottemperanza reiterata per ogni rilevazione	Raddoppio della penale sopra indicata

l'ulteriore inottemperanza reiterata oltre a quelle sopra indicate costituisce grave inadempimento del concessionario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, come previsto dall'articolo 30 del presente Capitolato.

4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente, altresì, l'invito a reintegrare la cauzione stessa.
5. Qualora nel corso del servizio si verificano altri gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale oltre a quelli sopra riportati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 30, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 30 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora il concessionario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- a. fallimento dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa; fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- b. inadempienza delle obbligazioni o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto;
- c. abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo;
- d. violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il servizio stesso;
- e. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione;
- f. abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad

- insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il servizio stesso;
- g. cessione del contratto o affidamento del contratto in subappalto non autorizzato;
 - h. nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici 3 ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti.
 - i. impiego di personale in numero inadeguato per una efficace e tempestiva attività di ripristino post-incidente;
 - j. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza
 - k. applicazione di un numero di penali, a prescindere dalla successione temporale del punto precedente, per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - l. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal comune di Gabicce Mare;
 - m. accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
 - n. mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente capitolato.
 - o. il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;
 - p. il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei requisiti di idoneità professionale previsti dal Bando di gara ovvero:
 - iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente;
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis;
2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
 3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.
 4. Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.
 5. La cauzione prestata dal concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione precedente.
 6. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile e a quella di cui agli articoli 108 e 110 del d.lgs. n. 50/2016.
 7. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.
 8. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di

recesso.

9. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.
10. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 29, per i primi sei mesi di vigenza del contratto, il Comune, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.
11. In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto a trattare direttamente l'incasso dei crediti dalle Compagnie assicurative e/o danneggianti relativi ai servizi prestati, purché correttamente eseguiti fino alla data del recesso. E' escluso ogni ulteriore compenso.

Art. 31 - Definizione controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Art. 32 - Foro Componente

Il Foro competente è il Foro di Pesaro.

Allegato “A” - Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi

1. La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto.
3. L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:
 - A) Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;
 - B) Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla compatibilità ecologica ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale;
 - C) Elementi aggiuntivi e preferenziali.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare le verifiche previste dall'art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
5. Per ciascun parametro/criterio A), B), C), sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.
6. I criteri di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

	CRITERI	PUNTI
A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada	40
B	Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale	40
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali	20

con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A) (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino), l'Amministrazione Comunale individua i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato.

	SUBCRITERI	PUNTI
A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; - Utilizzo di adeguati schemi segnaletici temporanei e di dispositivi di preavviso all'utenza stradale delle criticità presenti in strada e nelle sue pertinenze 	15
A2	Strumentazione tecnologica ed informatica di supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente, nonché per la relativa informazione immediata all'utenza stradale	10
A3	Mezzi e strumenti messi a disposizione degli interventi	10
A4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	5

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco- compatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelencati criteri che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

	SUB-CRITERI	PUNTI
B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione particolare al rispetto dell'ambiente: <ul style="list-style-type: none"> - Eco-compatibilità attestata da certificazione appropriata; - Conservazione e ripristino dell'infrastruttura stradale; - Sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale 	20
B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	10
B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	10

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

	SUBCRITERI "C"	PUNTI
C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A e per il cittadino.	15
C2	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabiliti in capitolato. L'offerta verrà valutata per intervalli minimi di 5 minuti fino ad un minimo di 20 minuti.	5

A) Il punteggio relativo alla "Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada" sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 15 \cdot A1(i)/A1(\max) + 10 \cdot A2(i)/A2(\max) + 10 \cdot A3(i)/A3(\max) + 5 \cdot A4(i)/A4(\max)$$

dove:

A1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A1

A2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A2

A3(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A3

A4(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A4

A1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A1

A2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A2

A3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A3

A4 (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A4

B) Il punteggio relativo alle "Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale" sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$B(i) = 20 \cdot B1(i)/B1(\max) + 10 \cdot B2(i)/B2(\max) + 10 \cdot B3(i)/B3(\max)$$

dove:

B 1 (i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B1

B2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B2

B3(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B3

B1 (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B1

B2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B2

B3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B3

C) Il punteggio relativo "elementi aggiuntivi e preferenziali" sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$C(i) = 15 \cdot C1(i)/C1(\max) + 5 \cdot C2(i)/C2(\max)$$

dove:

C1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio C1

C2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio C2

C1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio C1

C2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio C2

Per quanto riguarda la valutazione delle offerte la Commissione, in seduta riservata e sulla scorta dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

	PUNTEGGIO
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Più che sufficiente	7
Sufficiente	6
Non completamente adeguato	5
Limitato	4
Molto limitato	3
Minimo	2
Appena valutabile	1
Non Valutabile	0

Per ogni criterio e sotto criterio verrà calcolato, sulla base delle formule precedentemente descritte, un coefficiente variabile da 0 a 1 espresso in valori centesimali:

- il coefficiente zero risulterà attribuito al punteggio minimo;
- il coefficiente uno risulterà attribuito al punteggio massimo raggiunto;
- il coefficiente intermedio risulterà attribuito per interpolazione lineare alle offerte intermedie

Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso di ogni singolo criterio o sotto criterio.

La graduatoria finale per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun offerente, mediante l'applicazione della formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i)$$

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 10 (dieci) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12.